

Codice A1807A

D.D. 13 agosto 2019, n. 2805

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 8; Operazioni 8.3.1 - "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 - "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", 8.5.1 - "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Disposizioni.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare, in conformità alla DGR 16 Maggio 2019 n. 66-8975, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni sanzioni ed esclusioni dal pagamento, relative alle operazioni 8.3.1 - "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 - "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.5.1 - "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Le allegate disposizioni si applicano a tutti i bandi già emanati (compresi quelli a titolarità regionale) e a quelli di prossima emanazione

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Elena FILA MAURO

Il Funzionario estensore
Esmeralda Di Sebastiano
Carlo Ernesto Cavellini

Allegato

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazioni:

8.3.1 - PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI;

8.4.1 – RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI ;

8.5.1 – INVESTIMENTI PER ACCRESCERE RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI;

DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019

Disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014 e del decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019.

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

1) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

1.1) CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ PER L'OPERAZIONE 8.3.1

1. coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni;
2. possesso delle superfici oggetto di intervento per un periodo pari ad almeno la durata dell'impegno;
3. le superfici oggetto d'intervento devono rientrare nella definizione di bosco secondo l'art. 3 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", ad eccezione di superfici sulle quali vengono realizzati interventi in grado di prevenire un danno alle superfici stesse e ai boschi limitrofi;
4. gli investimenti relativi agli interventi selvicolturali devono interessare una superficie minima pari a 3 ha accorpati (limite minimo per domanda) ed il limite massimo di superficie ammissibile è fissato a 30 ha per ciascuna domanda; nel caso di domande riguardanti interventi da eseguire su più corpi, ciascuno di questi deve avere una superficie minima di 3 ha.
Esclusivamente in caso di interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi boschivi la

superficie minima è pari a 1 ha accorpata; ciascuna domanda dovrà prevedere almeno 5 ha di superficie, eventualmente suddivisi in corpi di almeno 1 ha accorpata.

Gli eventuali ostacoli fisici e le tare presenti quali strade, scarpate, corsi d'acqua, fabbricati, costruzioni, prati, campi e zone boscate sulle quali non si intende operare, pur essendo escluse dal contributo, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento purché la distanza tra queste sia inferiore ai 20 metri;

5. gli interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi boschivi devono essere coerenti con le previsioni normative della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei seguenti atti di programmazione regionale e leggi attuative:
 - Legge regionale n. 15/2018, Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353;
 - “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi” approvato con la DGR n. 32 -1748 del 13/07/2015;
 - DGR 20 dicembre 2018, n. 55-8208 – “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche”;
 - “Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell’autunno 2017”, approvato con DGR 18 aprile 2019, n. 29-8813 e relative linee guida;
6. gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono limitati alle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d’incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con la DGR 13 luglio 2015, n. 32-1748;
7. nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, MIPAAF, Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, Università;
8. rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicati nel bando;
9. per le aziende la cui superficie forestale è superiore a 100 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale, redatto e attuato secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4, Gestione e promozione economica delle foreste, o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla DGR n. 233-35836 del 3/10/2017 - Piani di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e Riserve naturali);
10. il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (regolarità del DURC);
11. il richiedente non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati:

316 bis	<i>malversazione a danno dello Stato</i>
316 ter	<i>indebita percezione di erogazione a danno dello Stato</i>
317	<i>concussione</i>
318	<i>corruzione per un atto d’ufficio</i>
319	<i>corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i>
319 bis	<i>circostanze aggravanti</i>
320	<i>corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>
321	<i>pene per il corruttore</i>
322	<i>istigazione alla corruzione</i>
322 bis	<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati</i>

	<i>esteri.</i>
353	<i>Turbata libertà degli incanti.</i>
355	<i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.</i>
356	<i>Frode nelle pubbliche forniture</i>
416	<i>Associazione per delinquere</i>
416 bis	<i>Associazione di tipo mafioso</i>
374	<i>Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro</i>
501	<i>Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.</i>
501 bis	<i>Manovre speculative su merci</i>
640	<i>Truffa</i>
640 bis	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>
644	<i>Usura</i>

Il richiedente non deve inoltre essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale

12. il richiedente non deve essere inserito nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
13. il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014, anche se interessano parzialmente le superfici inserite in domanda (fra le misure che possono fare cumulo sono comprese le Misure 225, 226 e 227 del PSR 2007-2013 mentre è esclusa l'operazione 12.2.1);
14. il richiedente deve raggiungere un punteggio non inferiore a 4 punti calcolati in base a quanto stabilito dai criteri di selezione riportati nei bandi.

1.2) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'OPERAZIONE 8.4.1

1. coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni;
2. possesso delle superfici oggetto di intervento per un periodo pari ad almeno la durata dell'impegno;
3. le superfici oggetto d'intervento devono rientrare nella definizione di bosco secondo l'art. 3 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", ad eccezione di superfici sulle quali vengono realizzati interventi in grado di ripristinare i boschi limitrofi danneggiati;
4. il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. L'entità del danno viene calcolata sulla base del rapporto fra la superficie danneggiata e la superficie interessata dall'evento, certificata da organismi scientifici pubblici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, MIPAAF, Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, Università).
5. gli interventi selvicolturali di ripristino dei danni causati da incendi boschivi devono essere coerenti con quelli descritti dalle Linee Guida contenute nel "Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell'autunno 2017", approvato con DGR 18 aprile 2019, n. 29-8813.
6. nel caso di superfici forestali percorse da incendio, l'evento che ha causato il danno deve essere antecedente di almeno 5 anni dalla data della domanda. Sono ammesse deroghe solo nei casi previsti dalle seguenti norme:
 - Legge regionale n. 15/2018, Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353;
 - "Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", art

- DGR 20 dicembre 2018, n. 55-8208 – “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche”;
 - “Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell’autunno 2017”, approvato con DGR 18 aprile 2019, n. 29-8813 e relative linee guida;
7. gli investimenti relativi agli interventi selvicolturali devono interessare una superficie minima pari a 3 ha accorpati (limite minimo per domanda) ed il limite massimo di superficie ammissibile è fissato a 30 ha per ciascuna domanda; nel caso di domande riguardanti interventi da eseguire su più corpi, ciascuno di questi deve avere una superficie minima di 3 ha.
Esclusivamente in caso di interventi di ripristino dai danni causati da fitopatie, la superficie minima è pari a 1 ha accorpata; ciascuna domanda dovrà prevedere almeno 5 ha di superficie, eventualmente suddivisi in corpi di almeno 1 ha accorpati.
Gli eventuali ostacoli fisici e le tare presenti quali strade, scarpate, corsi d’acqua, fabbricati, costruzioni, prati, campi e zone boscate sulle quali non si intende operare, pur essendo escluse dal contributo, non interrompono l’accorpamento delle superfici d’intervento purché la distanza tra queste sia inferiore ai 20 metri;
8. rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicati nei bandi;
9. per le aziende la cui superficie forestale è superiore a 100 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale, redatto e attuato secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4, Gestione e promozione economica delle foreste, o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 - Piani di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e Riserve naturali);
10. il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (regolarità del DURC);
11. il richiedente non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati:
- | | |
|---------|--|
| 316 bis | <i>malversazione a danno dello Stato</i> |
| 316 ter | <i>indebita percezione di erogazione a danno dello Stato</i> |
| 317 | <i>concussione</i> |
| 318 | <i>corruzione per un atto d’ufficio</i> |
| 319 | <i>corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i> |
| 319 bis | <i>circostanze aggravanti</i> |
| 320 | <i>corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> |
| 321 | <i>pene per il corruttore</i> |
| 322 | <i>istigazione alla corruzione</i> |
| 322 bis | <i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</i> |
| 353 | <i>Turbata libertà degli incanti.</i> |
| 355 | <i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.</i> |
| 356 | <i>Frode nelle pubbliche forniture</i> |
| 416 | <i>Associazione per delinquere</i> |
| 416 bis | <i>Associazione di tipo mafioso</i> |
| 374 | <i>Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro</i> |
| 501 | <i>Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.</i> |
| 501 bis | <i>Manovre speculative su merci</i> |

640	<i>Truffa</i>
640 bis	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>
644	<i>Usura</i>

12. il richiedente non deve essere inserito nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
13. il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014, anche se interessano parzialmente le superfici inserite in domanda (fra le misure che possono fare cumulo sono comprese le Misure 225, 226 e 227 del PSR 2007-2013 mentre è esclusa l'operazione 12.2.1);
14. il richiedente deve raggiungere un punteggio non inferiore a 6 punti calcolati in base a quanto stabilito dai criteri di selezione riportati nei bandi.

1.3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'OPERAZIONE 8.5.1

1. coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni;
2. possesso delle superfici oggetto di intervento per un periodo pari ad almeno la durata dell'impegno;
3. le superfici oggetto d'intervento devono rientrare nella definizione di bosco secondo l'art. 3 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e, eventualmente, appartenere a ecosistemi ad esso collegati (prati, pascoli, ambienti umidi, ambienti ospitanti specie particolari etc.);
4. gli investimenti devono interessare una superficie minima di 10 ha per domanda e una superficie massima di 100 ha; nel caso di interventi da eseguire su più corpi, ciascuno di questi deve avere una superficie minima di 3 ha se in montagna, 1,5 ha se in collina o in pianura.
Gli eventuali ostacoli fisici e le tare presenti quali strade, scarpate, corsi d'acqua, fabbricati, costruzioni, prati, campi e zone boscate sulle quali non si intende operare, pur essendo escluse dal contributo, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento purché la distanza tra queste sia inferiore ai 20 metri;
5. rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicati nei bandi;
6. per le aziende la cui superficie forestale è superiore a 100 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale, redatto e attuato secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4, Gestione e promozione economica delle foreste, o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 - Piani di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e Riserve naturali);
7. il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (regolarità del DURC);
8. il richiedente non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati:

316 bis	<i>malversazione a danno dello Stato</i>
316 ter	<i>indebita percezione di erogazione a danno dello Stato</i>
317	<i>concussione</i>
318	<i>corruzione per un atto d'ufficio</i>
319	<i>corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>
319 bis	<i>circostanze aggravanti</i>
320	<i>corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>
321	<i>pene per il corruttore</i>
322	<i>istigazione alla corruzione</i>

322 bis	<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</i>
353	<i>Turbata libertà degli incanti.</i>
355	<i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.</i>
356	<i>Frode nelle pubbliche forniture</i>
416	<i>Associazione per delinquere</i>
416 bis	<i>Associazione di tipo mafioso</i>
374	<i>Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro</i>
501	<i>Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.</i>
501 bis	<i>Manovre speculative su merci</i>
640	<i>Truffa</i>
640 bis	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>
644	<i>Usura</i>

9. il richiedente non deve essere inserito nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
10. il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014, anche se interessano parzialmente le superfici inserite in domanda (fra le misure che possono fare cumulo sono comprese le Misure 225, 226 e 227 del PSR 2007-2013; le operazioni 7.5.1, 8.3.1 e 8.4.1 del PSR 2014-2020, mentre è esclusa l'operazione 12.2.1);
11. il richiedente deve raggiungere un punteggio non inferiore a 5 punti calcolati in base a quanto stabilito dai criteri di selezione riportati nei bandi.

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta **l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse e l'eventuale recupero di somme già erogate.**

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sottoriportati impegni essenziali ed accessori e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, prima della applicazione delle riduzioni e/o sanzioni, l'Organismo pagatore o suo delegato competente per l'istruttoria può valutare (entro un periodo massimo di 30 giorni solari) se ricorrono le condizioni per applicare la sospensione massima di tre mesi del sostegno (secondo quanto indicato nelle tabelle ai paragrafi 2.1 e 2.2) come previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e dalla DGR 324953 del 2 maggio 2017, se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tale caso i termini sotto indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1) IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Impegno essenziale	Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno
Rispettare il vincolo di destinazione d'uso per un periodo minimo di 10 anni dalla data della verifica finale per l'erogazione del saldo del contributo.	Decadenza totale dal sostegno e revoca dello stesso, nonché recupero delle somme eventualmente già erogate. Decadenza parziale dal sostegno, proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale, qualora malgrado il vincolo non rispettato, sia comunque mantenuto il raggiungimento degli obiettivi e l'ammissibilità della domanda di aiuto
Non apportare modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale	Decadenza totale dal sostegno e revoca dello stesso, nonché recupero delle somme eventualmente già erogate. Qualora ricorrano le condizioni, ovvero che il beneficiario possa sanare/rimediare all'inadempienza entro un periodo massimo di tre mesi, come previsto dal Reg 640/2014, art. 36, si applica la sospensione dell'applicazione della sanzione/riduzione.
Effettuare (per quanto applicabile) la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e mantenere la funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale	Decadenza totale dal sostegno e revoca dello stesso, nonché recupero delle somme eventualmente già erogate. Qualora ricorrano le condizioni, ovvero che il beneficiario possa sanare/rimediare all'inadempienza entro un periodo massimo di tre mesi, come previsto dal Reg 640/2014, art.36, si applica la sospensione dell'applicazione della sanzione/riduzione.
Fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività	Decadenza totale dal sostegno e revoca dello stesso, nonché recupero delle somme eventualmente già erogate.
PER LA SOLA OPERAZIONE 8.5.1. Garantire al pubblico il libero gratuito accesso ai sentieri, percorsi e itinerari, alle aree di sosta e ai punti panoramici oggetto di contributo per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo finale	Decadenza totale dal sostegno e revoca dello stesso, nonché recupero delle somme eventualmente già erogate. Decadenza parziale dal sostegno, proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale, qualora malgrado il vincolo non rispettato, sia comunque mantenuto il raggiungimento degli obiettivi e l'ammissibilità della domanda di aiuto

2.2) IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno, proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione (come di seguito indicato), e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

1. aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente;

2. mantenere la disponibilità delle superfici oggetto di investimento per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo salvo quanto disposto nelle norme relative al cambio del Beneficiario;
3. rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (ad es. esposizione di poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria;
4. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
5. presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento (rendicontazione), fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
6. comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti.
7. se del caso, il mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere pari ad almeno la durata degli impegni.
8. Per la sola Operazione 8.5.1 - Registrazione o accatastamento di sentieri, percorsi e itinerari oggetto di contributo entro un anno dal pagamento del saldo finale.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della **gravità** della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; a pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 80.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della **durata** della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo di 90 giorni per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno;

per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati l'**entità** viene valutata bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti contenuti sull'operazione nel suo complesso.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati il livello della infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica (indicata con X nella sottostante tabella) dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso di richiedenti inadempienti per due o più degli impegni accessori sopra indicati, dovranno essere calcolate separate percentuali di riduzione per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda, sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

3) TIPOLOGIA DI CONTROLLO E APPLICABILITÀ DELLE SOSPENSIONI

Nella tabella sottostante si riportano, per ogni impegno accessorio, le tipologie di controlli da effettuare e le condizioni di applicabilità della sospensione dell'applicazione delle riduzioni, previste dal Reg 640/2014, art.36.

<i>Impegno accessorio</i>	<i>Tipo di controllo</i>	<i>Applicabilità sospensione per un periodo massimo di tre mesi</i>
Aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale (in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente).	Documentale	Si, perché la violazione dell'impegno non pregiudica la validità dell'operazione e può essere ragionevolmente sanata entro il periodo di sospensione.
Mantenere la disponibilità delle superfici oggetto di investimento per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo salvo quanto disposto nelle norme relative al cambio del Beneficiario.	Documentale	Si, qualora la violazione dell'impegno non pregiudichi la validità dell'operazione e possa essere ragionevolmente sanata entro il periodo di sospensione.
Rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (ad es. esposizione di poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria.	Visivo, documentale (sito internet)	Si, perché la violazione dell'impegno non pregiudica la validità dell'operazione e può essere ragionevolmente sanata entro il periodo di sospensione.
Realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.	Visivo, documentale	No
Presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento (rendicontazione), fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.	Documentale	No
Comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti.	Documentale	Si, qualora la violazione dell'impegno non pregiudichi la validità dell'operazione e possa essere ragionevolmente sanata entro il periodo di sospensione.
Se del caso, il mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere pari ad almeno la durata degli impegni	Documentale	No
Registrazione o accatastamento di sentieri, percorsi e itinerari oggetto di contributo entro un anno dal pagamento del saldo finale.	Documentale	Si, perché la violazione dell'impegno non pregiudica la validità dell'operazione e può essere ragionevolmente sanata entro il periodo di sospensione.

4) RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione; la ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo .

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di **un'inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

5) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Vale quanto indicato al punto 4 dell'allegato alla DGR 66—8975 del 16 maggio 2019.

Modifiche di lieve entità, apportate successivamente all'erogazione del saldo e comunicate preventivamente dal beneficiario, non costituiscono motivo di applicazione di riduzioni/sanzioni; verranno valutate dall'ufficio istruttore che verificherà se continuano comunque ad essere raggiunti gli obiettivi dell'operazione e mantenute le condizioni di ammissibilità.

6) RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base dei criteri generali previsti dal D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255 e sulla base dei provvedimenti di futura emanazione che individueranno le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.